

Il Fondo di garanzia per le PMI

Le misure introdotte per superare l'emergenza COVID-19

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (Art. 13, comma 1)

- Vengono introdotte numerose misure che derogano all'ordinario funzionamento del Fondo. Tali misure sono valide fino al **31 dicembre 2020**.

- ❖ Gratuità dell'intervento (LETTERA A, COMMA 1)
- ❖ Ammissibilità imprese fino a 499 dipendenti (LETTERA B, COMMA 1)
- ❖ Innalzamento dell'importo massimo garantito per impresa (LETTERA B, COMMA 1)

Raddoppiato l'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale; passa da € 2,5 mln a **€ 5 mln**.

Per rendere operativo il disposto normativo si è resa necessaria l'adozione di un nuovo metodo di calcolo dell'ESL.



Esteso il metodo di calcolo utilizzato per le Mid Cap anche alle PMI, per tutti gli importi garantiti compresi fra € 2,5 mln e € 5 mln. Per l'applicazione di tale metodologia è necessario comunicare, in fase di presentazione della domanda di garanzia, la PD del soggetto beneficiario

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (Art.13, comma 1)

❖ Innalzamento delle percentuali di copertura (LETTERA C e D, COMMA 1)

- **Percentuali di copertura massime** (80% per garanzia diretta, 90% per riassicurazione) per tutte le richieste di garanzia e senza limiti di importo massimo garantito per impresa, fermo restando limite dei € 5 mln previsto dalla normativa.

Ulteriore possibilità di innalzamento delle percentuali di copertura se rispettate condizioni del Temporary framework

- Percentuali di copertura elevate al 90% in garanzia diretta e al 100% in riassicurazione solo se:
 - Durata operazione **non superiore a 72 mesi**;
 - Importo dell'operazione, sommato agli importi erogati ai sensi del Temporary Framework, non superino:
 1. Il **25% del fatturato** del 2019;
 2. Il **doppio delle spese per il personale sostenute nel 2019** (o quelle previsionali in caso di start up) o ultimo bilancio disponibile;
 3. **Fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento**

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (Art.13, comma 1)

❖ Garanzia su operazioni di estinzione di finanziamenti non già garantiti dal Fondo (LETTERA E, COMMA 1)

Sono rese ammissibili alla garanzia del Fondo, **con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione**, le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca (o banche appartenenti allo stesso gruppo bancario) di operazioni che **non erano già garantite** dal Fondo, a condizione che vi sia un **10% di credito aggiuntivo** rispetto al debito residuo dell'operazione che si sta rinegoziando/consolidando.

❖ Sospensione del pagamento delle rate/quote capitale o allungamento della scadenza di operazioni garantite (LETTERA F, COMMA 1)

▪ Per tutte queste operazioni, la garanzia viene **confermata d'ufficio**

▪ Tale norma viene applicata anche alle richieste di sospensione riferite ad imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come **esposizioni non performing** e per i finanziamenti che presentano **rate scadute da più di 90 giorni**.

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (Art.13, comma 1)

❖ Modifiche inerenti la valutazione dei soggetti beneficiari (LETTERA G, COMMA 1)

- La garanzia è concessa **senza applicazione del modello di valutazione del Fondo** → Ammissibili anche le imprese rientranti in **fascia 5**
- Si segnala che , al **solo fine della definizione della misura degli accontamenti a titolo di coefficiente di rischio**, in sede di compilazione della domanda verranno acquisiti/dovranno essere inseriti i dati di bilancio.

❖ Modifiche dei criteri di ammissibilità dei soggetti beneficiari (LETTERA G, COMMA 1)

- Sono ammissibili i soggetti beneficiari finali che :
 - presentano **inadempienze probabili**
 - presentano **posizioni classificate come scadute e/o sconfiniate deteriorate**
 - sono stati **ammessi alle procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione**

La classificazione non deve essere precedente alla data del 31/1/2020

Tale condizione è ammissibile solo se successiva al 31/12/2019

N.B. Restano escluse i soggetti beneficiari che presentano sofferenze

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (Art.13, comma 1)

❖ Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita (LETTERA H, COMMA 1)

❖ Cumulabilità garanzia del Fondo con altre forme di garanzia (LETTERA I, COMMA 1)

La garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia (anche reali) sulle operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico – alberghiero e delle attività immobiliari.

Le operazioni dovranno avere durata pari o superiore a **10 anni** e un importo superiore a **€ 500 mila**.

❖ Garanzie su portafogli: incremento della copertura (LETTERA L, COMMA 1)

La copertura della tranche junior da parte del Fondo può essere **incrementata del 50%** (esempio 7% di base + 3,5% di incremento) per tutti i portafogli di finanziamenti dedicati alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 o appartenenti per almeno il 60%, a settori/filiere colpiti dall'epidemia.

In presenza di ulteriori garanti sulla tranche junior (ad. Esempio Sezioni Speciali), la copertura verrà incrementata di un ulteriore **20%**.

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (Art.13, comma 1)

❖ Garanzia al 100% su finanziamenti fino a € 25 mila (LETTERA M, COMMA 1)

- La misura si applica ai soli finanziamenti **che generano nuova finanza in favore dell'impresa**
- Copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, su finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
 - Durata fino a **72 mesi** e rimborso della quota capitale solo dopo 24 mesi;
 - Importo non superiore al **25% dei ricavi** del soggetto beneficiario finale e comunque non superiore **a € 25 mila**

Importo max per
singolo beneficiario
finale

Soggetti beneficiari finali:

PMI e persone fisiche esercenti attività di imprese (titolari di P.IVA)

Condizioni economiche applicate:

- Tasso di interesse praticato dal soggetto finanziatore, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, deve tener conto della copertura dei soli **costi di istruttoria** e di **gestione dell'operazione**, e comunque **non potrà superiore ad un determinato cap**;
- Il **premio complessivo di garanzia** nel caso di riassicurazione dovrà tenere conto solo dei **costi di istruttoria** e di **gestione dell'operazione**

Per tali richieste di garanzia è stato predisposto un modulo ad hoc semplificato che deve essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale e dallo stesso inviato al soggetto richiedente la garanzia (banca o confidi)

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (Art.13, comma 1)

❖ Cumulabilità con intervento Confidi o altri fondi di garanzia (LETTERA N, COMMA 1)

- La misura si applica ai soli finanziamenti **che generano nuova finanza in favore dell'impresa**
- La garanzia del Fondo può essere **cumulata con la garanzia di un confidi o altro fondo di garanzia** sino alla copertura del 100% dell'operazione finanziaria

Condizioni da rispettare

- Durata del finanziamento: max 72 mesi;
- Importo del finanziamento: max. 25% dei ricavi del soggetto beneficiario
- Ricavi soggetto beneficiario: max. € 3,2 mln

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (Art.13, comma 1)

❖ Proroga di 3 mesi di tutti gli adempimenti amministrativi (LETTERA O, COMMA 1)

La misura si applica a tutti gli **adempimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del DL** e per quelli **originatisi a partire dalla predetta data**

❖ Garanzie anche su operazioni già perfezionate presentate in garanzia diretta (LETTERA P, COMMA 1)

La garanzia è rilasciata a condizione che la data di erogazione sia **successiva al 31/1/2020 e non sia antecedente alla data di richiesta di ammissione di oltre tre mesi**

Ulteriori disposizioni dell'art.13 del DL Liquidità (1/2)

❖ Abolizione della Lettera r), comma 1, articolo 18 del DL 31 marzo 1998 (COMMA 3)

Rimosse le limitazioni previste dall'art.18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, che disponevano l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana

❖ Procedura antimafia (COMMA 5)

- Per il rilascio della garanzia non sarà più necessario **attendere l'esito della consultazione della Prefettura.**
- La garanzia è concessa al soggetto richiedente **senza alcuna condizione.**
- Se sussistono cause interdittive, verrà effettuata la **revoca dell'agevolazione al soggetto beneficiario e verrà fatta salva l'efficacia della garanzia**

Ulteriori disposizioni dell'art.13 del DL Liquidità (1/2)

Disposizioni per il microcredito (COMMI 8 E 9)

- Per gli operatori di microcredito di cui all'art.111 del TUB, in possesso dei requisiti di micro piccola media impresa, la garanzia del Fondo è concessa sulle operazioni di microcredito:
 - ✓ **A titolo gratuito;**
 - ✓ Nella misura dell'**80%** dell'ammontare del finanziamento;
 - ✓ **Senza valutazione del merito creditizio relativamente alle imprese start-up**

- Innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito a **€ 40 mila**.



Per rendere operativo tale disposto normativo è necessario l'adeguamento del D.M. 17 ottobre 2014, n.176